

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 838)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 1964

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, per l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro degli adempimenti previsti dal Trattato di Roma in merito alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati agricoli dei sei Paesi membri della Comunità economica europea, con i decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, n. 1181, convertiti rispettivamente nelle leggi 28 settembre 1962, n. 1433 e 3 novembre 1963, n. 1463, venne instaurato il regime dei prelievi per i prodotti compresi nei Regolamenti comunitari nn. 19, 20, 21 e 22 riguardanti, rispettivamente, il settore dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame.

Il regime dei prelievi comporta, com'è noto, la sospensione dei dazi doganali vigenti per i prodotti oggetto dei relativi regolamenti comunitari e la riscossione, in loro vece, di un diritto variabile (prelievo) generalmente basato sulle differenze dei prezzi del mercato del Paese esportatore nei confronti dei prezzi del mercato del Paese importatore.

In data 5 febbraio 1964 il Consiglio della Comunità Economica Europea ha adottato un'altra serie di regolamenti (nn. 13, 14 e 16) relativi alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

Detti regolamenti sono entrati in vigore il 28 febbraio 1964, giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee, ma la data d'applicazione dei relativi regimi previsti da detti regolamenti, fissata in un primo tempo al 1° luglio 1964, è stata successivamente prorogata con regolamento numero 82/64 del 30 giugno 1964, subordinandola all'approntamento dei relativi regolamenti di applicazione del settore lattiero-caseario.

Ora, avendo il Consiglio dei ministri della CEE, nella Sessione 28-30 luglio 1964 approvato in via definitiva i sopra citati regolamenti di applicazione del settore lattiero-caseario, si rende applicabile il paragrafo 2 dell'articolo 1 del già citato regolamento comunitario 82/64, per cui il regolamento

n. 16/64 relativo al settore riso entra in applicazione il 1° settembre 1964 e gli altri due regolamenti n. 13 e 14, relativi ai settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine, entreranno in applicazione il 1° novembre 1964.

Si è ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di emanare il decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, col quale si rendono applicabili, sul piano interno, i suddetti regolamenti comunitari, come a suo tempo è stato operato nei riguardi dell'attuazione del regime dei prelievi nei settori dei cereali, delle carni suine, del pollame e delle uova.

In particolare il suddetto decreto-legge prevede:

1) all'articolo 1, la sospensione della riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 13/64 (latte e prodotti lattiero-caseari) ad esclusione del latte e della crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, per i quali al momento non rendesi applicabile il citato regolamento comunitario, in quanto tali prodotti costituiranno oggetto di una distinta regolamentazione che, secondo le norme stabilite dal regolamento stesso, sarà adottata dal Consiglio della CEE anteriormente al 1° luglio 1965 e sarà posta in applicazione al più tardi entro il 1° dicembre 1965;

2) all'articolo 2, l'applicazione dei dazi della vigente tariffa doganale per i prodotti oggetto del regolamento comunitario numero 14/64 (carne bovine), nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Infatti tale regolamento, prevede, per i prodotti del settore delle carni bovine, un sistema misto di dazi e di prelievi;

3) all'articolo 3, la sospensione della riscossione degli attuali dazi doganali nei confronti dei prodotti oggetto del regolamento comunitario n. 16/64 (riso);

4) all'articolo 4, i principi ed i criteri per la determinazione dell'ammontare dei prelievi, e le particolari modalità perché questi vengano resi di pubblica ragione;

5) all'articolo 5, la disciplina per gli scambi intercomunitari, o non, dei prodotti stessi;

6) all'articolo 6, la possibilità di concedere alla esportazione i rimborsi stabiliti dai Regolamenti comunitari di che trattasi e si dà delega al Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, di formare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'elenco dei prodotti da ammettersi eventualmente all'agevolazione, unitamente alla determinazione degli ammontari, e delle norme e condizioni da osservare per usufruire del beneficio. A tale riguardo, è da notare che le disposizioni della Comunità lasciano ai singoli Stati membri la facoltà di accordare o meno le restituzioni in questione, all'evidente scopo di poter salvaguardare sia la produzione nazionale che il mantenimento delle tradizionali correnti di esportazione;

7) all'articolo 7, i principi per la fissazione dell'ammontare delle restituzioni di cui al precedente articolo 6, e le modalità per la pubblicazione di esse;

8) all'articolo 8, la instaurazione del regime di restituzione in favore della produzione nazionale, per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido e di « Quellmehl » (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione);

9) all'articolo 9, l'inquadramento nell'ambito delle leggi e dei regolamenti doganali, dell'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle eventuali restituzioni disciplinate dai regolamenti comunitari in esame;

10) all'articolo 10, in attuazione delle analoghe norme comunitarie, la facoltà di subordinare l'importazione e l'esportazione dei prodotti oggetto del citato decreto-legge, al rilascio di un certificato di importazione, o di esportazione, delegando il Ministro del commercio con l'estero di stabilire l'elenco dei prodotti da sottoporre all'anzidetta disciplina;

11) all'articolo 11, le modalità e le condizioni per il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo, delegando allo stes-

so Ministro del commercio con l'estero la emanazione del relativo decreto;

12) all'articolo 12, le condizioni e le modalità per l'adozione delle misure di salvaguardia, consentite dai Regolamenti comunitari, quando se ne ravvisi la necessità;

13) agli articoli 13 e 14, le modalità di mutua assistenza amministrativa, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale comunitario, nel campo dei prelievi agricoli;

14) all'articolo 15, la procedura di risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere, tra l'Amministrazione doganale ed i privati operatori, in sede di applicazione dei dazi, dei prelievi agricoli e delle relative restituzioni, disciplinati dai Regolamenti comunitari, estendendo a tale settore le stesse norme attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie in materia di dazi di importazione;

15) all'articolo 16, la istituzione di appositi capitoli di bilancio delle entrate ai quali dovrà affluire il gettito derivante dall'applicazione dei prelievi agricoli in questione;

16) all'articolo 17, l'ammontare della spesa derivante dalla corresponsione di eventuali rimborsi in favore dei prodotti agricoli esportati, indicandone i mezzi di copertura, e la delega al Ministro del tesoro a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio;

17) agli articoli 18, 19 e 20, emendamenti ad alcuni articoli dei precedenti decreti-legge 30 luglio 1962, n. 955 e 11 settembre 1963, n. 1181 (convertiti rispettivamente nelle leggi 28 settembre 1962, n. 1433 e 3 novembre 1963, n. 1463), relativi alla instaurazione dei prelievi nei settori dei cereali, delle carni suine, del pollame e delle uova, ai fini di un miglioramento tecnico dei testi, in armonia con la regolamentazione comunitaria e con le norme dettate col presente decreto-legge;

18) all'articolo 21, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

ALLEGATO

Decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 30 ottobre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTI gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

VISTI i regolamenti adottati il 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, del riso;

VISTI gli articoli 32, 25 e 28 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

VISTO il regolamento comunitario n. 82/64 del 30 giugno 1964, che modifica la data di entrata in applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopra indicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

VISTA la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

VISTO il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

VISTA la Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 28, 17 e 21, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro per le finanze;

DI CONCERTO con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del citato regolamento comunitario n. 13/64.

Art. 2.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato regolamento comunitario n. 14/64, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1 del citato regolamento comunitario n. 16/64.

Art. 4.

I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1^a classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 5.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.

Art. 6.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 2 e 3, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Tuttavia per i prodotti indicati all'articolo 3 le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la campagna di commercializzazione 1° settembre 1964-31 agosto 1965.

Art. 7.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente articolo 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 e 3, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Eco-

nomica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1^a classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 8.

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario di cui all'articolo 3 del presente decreto, alle industrie nazionali produttrici di amido o di « Quellmehl » (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione) può essere accordato, con la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un « rimborso alla produzione » per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido o di « Quellmehl ».

La misura del rimborso sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento comunitario numero 16/64 e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di « Quellmehl » siano destinate rotture di riso importate dall'estero, un conguaglio potrà essere effettuato tra il prelevamento applicato alle rotture di riso importate a norma dell'articolo 4 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di « Quellmehl » siano destinate rotture di riso indigene, le disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 10.

L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria ed il commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 11.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'articolo 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 12, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne l'importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonché per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria ed il commercio.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 12.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 13.

I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti co-

munitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che l'identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 14.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 15.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 16.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 del presente decreto, valutato in lire quattro miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire dodici miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente articolo 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il secondo paragrafo dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è modificato come segue:

« 2. — Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 19.

L'articolo 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« a) a decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20 e dalle relative norme di applicazione;

b) con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dal regolamento e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 20.

La lettera b) dell'articolo 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è rettificata come segue:

« b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti

elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento comunitario numero 20, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili ».

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1964.

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO
— PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI —
MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE